Istituto Nazionale di Statistica

Istat

PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il Piano Generale del Censimento permanente delle imprese (di seguito PGC) è un atto di pianificazione generale adottato dall'Istat ai sensi dell'art. 1, commi 232 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di effettuare il censimento permanente delle imprese, indetto in base

al comma 227 della sopra citata legge. In particolare, in conformità alle suddette disposizioni, il PGC stabilisce:

- l'anno di riferimento, gli obiettivi, il campo di osservazione e le metodologie di indagine;
- le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta, di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322;
- i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 citato;
- le fonti informative - costituite da rilevazioni, registri statistici e archivi amministrativi - necessarie per la realizzazione del censimento, in modo coerente con quanto riportato nel Programma statistico nazionale vigente;
- le modalità e le tempistiche di diffusione e comunicazione dei risultati.

Il PGC si compone dei seguenti capitoli:

Aspetti generali del censimento permanente

- Obiettivi
- Strategia del censimento permanente
- Campo di osservazione e unità di rilevazione

Produzione statistica e organizzazione del censimento

- Registro delle imprese
- Disegno della rilevazione multiscopo
- Organizzazione del censimento e della rete di supporto alla rilevazione

Obbligo di risposta e sanzioni

Trattamento dei dati personali

- Misure per la protezione dei dati
- Titolare e responsabili del trattamento
- Conservazione dei dati

Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

- Diffusione
- Comunicazione

Le previsioni del presente PGC si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dall'anno 2025 e hanno validità triennale.

Il presente PGC può essere modificato o aggiornato ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di adeguarne i contenuti a sopravvenute esigenze conoscitive, metodologiche, tecniche, organizzative, ovvero a sopravvenute modificazioni della disciplina normativa di riferimento.

Le modifiche e gli aggiornamenti del presente PGC sono approvati con la medesima procedura prevista per la sua adozione e sono annotati in calce al testo consolidato del medesimo PGC pubblicato sul sito web dell'Istat.

2. Aspetti generali del censimento permanente

Il Censimento permanente delle imprese si basa, a livello europeo, sul Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993 e sul Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 e successivi regolamenti attuativi.

2.1 Obiettivi

Il Censimento permanente delle imprese viene effettuato allo scopo di:

- ✓ fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema economico e produttivo a livello di elevato dettaglio territoriale;
- ✓ approfondire la conoscenza di specifici aspetti del sistema economico e produttivo producendo insiemi informativi mirati a differenti sottopopolazioni di imprese e a specifici domini di analisi;
- ✓ consentire l'ampliamento, l'aggiornamento ed il miglioramento della qualità dei registri statistici delle imprese, realizzati dall'Istat mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa e statistica;
- ✓ favorire l'innovazione delle modalità di rilevazione e di interscambio di informazioni statistiche tra il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e il sistema delle imprese.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti alle unità di rilevazione, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti sopra indicati, nonché le definizioni, nomenclature e classificazioni stabilite da:

- System of National Accounts[1] (capp. 4, 23, 19; append. 1);
- European System of National and Regional Accounts[2] (capp. 1-3, 11, 23);
- Guidelines on Statistical Business Register[3] (capp. 3-5);
- European business statistics methodological manual for statistical business registers[4] (capp. 3-6);
- International Standard Classification of Occupations[5];

[1] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.

[2] Eurostat, *European system of national and regional accounts in the European Union* (ESA 2010); [in Italia *Sistema europeo dei conti nazionali e regionali* SEC 2010], adottato con Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013. Pubblicato nella G.U.U.E. L 174 26 giugno 2013 e applicato a partire da settembre 2014 e recentemente modificato con il Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 734/2023. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269.

[3] United Nations Committee of Experts on Business and Trade Statistics in collaboration with the United Nations Statistics Division, Guidelines on Statistical *Business Register*, New York, 2020. Versione finale prima della stampa: https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Documents/UN_Guidelines_on_SBR.pdf.

[4] Eurostat, *European business statistics methodological manual for statistical business registers*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12433023/KS-GQ-20-006-EN-N.pdf/0c31c77a-5d20-9954-9223-2b856fdb93c9?t=1613481618625

[5] International Labour Organization, *ISCO-08 International Standard Classification of Occupations*, Geneva, March 2008. Commission Recommendation (EC) of 29 October 2009 *on the use of the*

- Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [6];
- Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (NACE rev. 2) aggiornamento 2022 e successivi aggiornamenti;
- Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali[7].

2.2 *Strategia del censimento permanente*

La strategia del censimento permanente delle imprese è fondata su due pilastri distinti: il sistema dei registri statistici e l'apposita rilevazione multiscopo (si veda par. 3.2).

Il primo pilastro è costituito dai seguenti progetti statistici inclusi nel Programma statistico nazionale vigente: "Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)" (codice IST- 02585); "Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS)" (codice IST- 02783); "Registro statistico dell'occupazione delle unità economiche (Asia-occupazione)" (IST-02634). Il secondo pilastro è costituito dal progetto "Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese" (codice IST-02623) o Rilevazione multiscopo.

La disponibilità di questi due elementi consente di arricchire l'offerta e migliorare la qualità dell'informazione statistica, ridurre i costi e contenere il disturbo statistico presso le imprese. Questo impianto consente di produrre informazioni di carattere strutturale con frequenza annuale sulla base dei registri e informazioni aggiuntive complementari con frequenza triennale sulla base della rilevazione multiscopo.

L'obiettivo primario dell'impianto metodologico del censimento permanente è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio classificatorio garantito tradizionalmente dal censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali, aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta e la tempestività della sua diffusione. Contenendo al contempo i costi e il disturbo statistico sulle unità di rilevazione.

International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) 2009/824/EC. Raccomandazione della Commissione sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08). Pubblicata nella G.U.U.E. L 29210 del 10 novembre 2009.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0824&from=FR

[6] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154 e successive modifiche e integrazioni.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0824&from=FR

[7] Istat (2005), *Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali,* Metodi e Norme, D. 26/2005.

Nella metodologia del censimento permanente il *Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)* costituisce l'elemento di raccordo fra i diversi registri e la rilevazione multiscopo.

2.3 Campo di osservazione e unità di rilevazione

Il campo di osservazione del censimento permanente è costituito dalle imprese dell'industria e dei servizi appartenenti a tutti i settori della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2, fatta eccezione per le imprese che svolgono le attività economiche elencate nel prospetto seguente:

Descrizione dell'attività	**Codice NACE rev. 2**
Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1
Coltivazione di colture permanenti	01.2
Riproduzione delle piante	01.3
Allevamento di animali	01.4
Attività mista (coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali)	01.5
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali	01.6
Attività finanziarie e assicurative	K
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	O
Attività di organizzazioni associative	94
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	T
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	U

L'unità di rilevazione è l'impresa definita come "*unità giuridico- economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici*" - Regolamento (CE) n. 696/1993.

Tra le imprese sono comprese, anche se costituite in forma artigiana: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative (ad

esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli Enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Le unità chiamate a partecipare alla rilevazione multiscopo sono estratte dal "*Registro* statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS)" sulla base di un disegno campionario definito a priori a partire dalle informazioni già presenti nel registro. Il disegno campionario è finalizzato a ridurre l'onere statistico rispetto alla popolazione delle imprese, selezionandone solo un sotto-insieme.

Il campione di unità di rilevazione deve comunque garantire la rappresentatività delle unità estratte rispetto alle principali caratteristiche strutturali della popolazione di riferimento, con particolare riguardo alla distribuzione territoriale (fino al massimo dettaglio provinciale), settoriale, dimensionale e alla tipologia di forma giuridica, secondo livelli di accuratezza coerenti con gli standard di qualità richiesti dall'Istat per la produzione di statistiche ufficiali. Pertanto, la rilevazione è campionaria rispetto alla sottopopolazione di imprese con numero di addetti compreso tra 3 e 19 ed esaustiva relativamente alle unità economiche con almeno 20 addetti. La restituzione al Paese dei dati ottenuti è di tipo censuario, quindi riferibile all'intero campo d'osservazione.

Nelle fasi successive all'estrazione dal Registro , l'Istat, nelle comunicazioni ufficiali con l'unità di rilevazione (inclusa l'informativa e le comunicazioni relative all'eventuale procedura di accertamento di violazione dell'obbligo di risposta) utilizza le informazioni presenti nell'anagrafica aggiornata del Registro imprese reso disponibile da Unioncamere-Infocamere (denominazione/ragione sociale/indirizzo fisico e digitale) oppure in altre Banche Dati ufficiali in possesso dell'Istat: Inipec (Indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle società, delle imprese individuali e dei professionisti); IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi).

Le imprese "cessate" e quelle soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria (fallimenti e liquidazione coatta amministrativa) dichiarate in data anteriore rispetto a quella di avvio della rilevazione sono escluse dalle attività di raccolta dati.

3. Produzione statistica e organizzazione del censimento

Come illustrato nel paragrafo 2.2, il disegno complessivo de Censimento permanente delle imprese prevede l'utilizzo di informazioni contenute nel sistema dei registri statistici delle imprese e dei dati raccolti attraverso l'apposita rilevazione multiscopo.

3.1 Registro statistico esteso delle imprese

Il "*Registro* statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS) - IST-02783[8] rappresenta l'universo di riferimento della rilevazione multiscopo e pertanto rappresenta la base per l'estrazione delle liste di indagine e per la stima delle variabili di interesse.

Il registro è aggiornato annualmente e fornisce informazioni sulla struttura e sulle principali variabili economiche delle imprese (attività economica, occupazione, fatturato, valore aggiunto, ecc.).

3.2 Disegno della rilevazione multiscopo

La rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese è inserita nel Programma statistico nazionale vigente con codice IST-02623.

Le principali finalità conoscitive di questa rilevazione riguardano strategie, comportamenti e azioni delle imprese sulle seguenti tematiche:
1) proprietà, controllo e gestione;
2) risorse umane;
3) relazioni produttive e filiere;
4) mercato;
5) innovazione e digitalizzazione;
6) finanza;
7) internazionalizzazione produttiva;
8) specializzazione intelligente;
9) sostenibilità.

Le informazioni raccolte consentono all'Istat di analizzare il sistema produttivo italiano integrando i più tradizionali domini di analisi (quali il settore di attività economica, la

[8] Il *Registro* statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS) - IST-02783 costituisce l'estensione del Registro *di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)*". Il Frame SBS incorpora per le imprese dell'industria e dei servizi non solo le variabili di struttura contenute nel registro di base, ma anche le variabili economiche. Per maggiori dettagli sulle fonti utilizzate nella costruzione di ASIA, si veda allegato A.

dimensiona di impresa e il territorio) con variabili trasversali a più settori e imprese (come ad esempio imprese altamente digitalizzate, imprese familiari, imprese ad alto dinamismo, ecc.), nonché di approfondire specifici target di analisi, fornendo strumenti importanti di conoscenza del sistema economico.

La rilevazione è condotta con frequenza triennale a partire da un campione probabilistico estratto dal registro delle imprese e finalizzato a garantire la rappresentatività rispetto ai domini di stima definiti a livello territoriale, settoriale, dimensionale e per forma giuridica. Una parte del campione non è selezionata in termini probabilistici ma include tutte le unità rilevanti, individuate sulla base di criteri statistici definiti a partire dal registro.

L'Istat definisce la popolazione di riferimento del censimento, il disegno di indagine e il disegno campionario, i contenuti informativi e il questionario della rilevazione.

La rilevazione si articola in due moduli di indagine fondati sulla classificazione a priori delle imprese alle quali somministrare due diversi tipi di questionario (long-form e short-form):

- questionario long form rivolto alle imprese con 10 addetti e più;

- questionario short form rivolto alle imprese con meno di 10 addetti.

All'impresa rispondente al questionario vengono presentate solo le domande appropriate, solo le "short" alle imprese con meno di 10 addetti oppure la versione "long" alle imprese con 10 addetti e più che comprende anche i quesiti della versione "short". L'utilizzo di questionari differenziati è motivato sia da aspetti di carattere metodologico, che richiedono ad esempio la verifica sul campo delle unità di rilevazione con segnali non certi provenienti dal registro e dalle fonti amministrative, sia dalla necessità di ridurre l'onere statistico sulle unità rispondenti.

L'anno di riferimento della rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese è l'anno stesso della rilevazione (2025), se non diversamente specificato nei singoli quesiti del questionario.

3.3 Organizzazione del censimento e della rete di supporto alla rilevazione

Il Censimento permanente delle imprese è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel presente Piano Generale di Censimento, con particolare riferimento alla progettazione, organizzazione e conduzione della rilevazione multiscopo.

L'Istat, a livello nazionale, definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione, sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio, intraprende le azioni necessarie per il recupero delle mancate risposte, adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati, valida i dati raccolti, usa allo scopo idonei metodi di controllo e correzione, stima gli aggregati statistici d'interesse e cura la diffusione dei risultati. L'Istat definisce altresì i contenuti informativi, predispone il materiale censuario, predispone gli strumenti informatici da utilizzare per la raccolta dei dati e la gestione dei contatti con le unità di rilevazione, inclusi gli strumenti di "*trouble ticket management*" per la risoluzione ottimizzata dei quesiti posti dalle unità di rilevazione; provvede alla comunicazione e alla pubblicità delle operazioni attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese residenti in Italia; assicura il rispetto del segreto statistico ai sensi dell'art. 9 dlgs. 322/1989 e la protezione dei dati personali raccolti presso i rispondenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 (Codice privacy).

L'Istat, inoltre, cura l'attività di formazione dei componenti la rete di supporto alla rilevazione, compresi gli operatori del Contact Center; è responsabile della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta da parte delle unità di rilevazione sulla base dei valori soglia dimensionali così come esplicitati nel PSN in vigore.

L'attività di supporto alla rilevazione è svolta in collaborazione con gli Uffici territoriali Istat e gli Uffici Statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, ad essa competono le attività di supporto ai rispondenti per le tematiche inerenti il questionario e, più in generale, tutti gli aspetti connessi alla conduzione della rilevazione. Gli incaricati Istat del supporto al Censimento sono nominati con apposita delibera.

Le informazioni sulle finalità conoscitive della rilevazione campionaria, sul termine per l'invio dei dati, sulle modalità di compilazione e trasmissione del questionario saranno fornite alle imprese coinvolte nella rilevazione (unità di rilevazione) attraverso la lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat. L'Istat provvede all'invio della lettera informativa tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o via postale tramite RAR, ove necessario[9].

[9] Le informazioni anagrafiche e di contatto derivano dalle fonti riportate nel PSN in vigore del Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA). L'Anagrafe tributaria e il Registro Imprese sono

L'acquisizione dei dati avverrà attraverso un questionario elettronico, la tecnica adottata quindi è di tipo CAWI. In particolare, le imprese sono invitate a partecipare alla rilevazione rispondendo alle domande presenti nel questionario elettronico accessibile esclusivamente tramite il sito web del Portale delle imprese. In questa modalità il questionario viene compilato direttamente dal referente o dai referenti dell'impresa ed eventuali incoerenze e/o incompletezze sono segnalate automaticamente. Lo strumento di acquisizione garantisce la coerenza dei dati in quanto verifica tutto il flusso e la coerenza delle informazioni raccolte tramite appositi controlli, offre al rispondente la possibilità di ricontrollare le risposte fornite (durante qualsiasi fase di compilazione e al termine del questionario) ed eventualmente modificarle prima dell'invio definitivo. È fatto divieto per tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alla rilevazione multiscopo altre indagini che non siano disposte dall'Istat.

L'Istat, inoltre, garantisce la gestione della comunicazione integrata nei confronti delle unità di rilevazione, direttamente o mediante servizi di Contact Center, per via telefonica (tramite l'apposito numero Unico indicato nell'informativa) o per mezzo di posta elettronica: in entrata, per l'assistenza ai rispondenti per l'accesso e la navigazione nei sistemi di acquisizione dei dati e supporto per la compilazione del questionario, e, in uscita, per l'attività di promemoria verso le imprese non rispondenti.

Sono altresì previste azioni mirate per il recupero delle mancate risposte, entro il termine della rilevazione, al fine di acquisire i questionari che non siano stati restituiti dalle unità di rilevazione.

4. Obbligo di risposta e sanzioni

La rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese (IST-02623) è inserita nel Programma statistico nazionale vigente tra le indagini dirette di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica.

Per tale rilevazione sussiste l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti ed è inoltre previsto l'avvio del procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'art. 7 del

le fonti utilizzate per l'identificazione delle unità giuridiche appartenenti alla base amministrativa del registro Asia per l'anno di riferimento considerato. Tutte le altre (indicate nell'allegato A) sono usate, in maniera esclusiva o in concomitanza con le precedenti, per la stima dei caratteri o per il controllo di particolari sottoinsiemi di unità.

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sulla base dei valori soglia dell'unità di rilevazione, così come esplicitati nel PSN in vigore e riferibili all'unità rispondente sulla base delle informazioni riportate nei registri in possesso del titolare e vigenti alla data di protocollazione dell'informativa.

Le unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta provvedono alla compilazione attraverso il soggetto incaricato e/o avente i poteri rappresentativi. L'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 consiste nella compilazione completa e veritiera e trasmissione dei dati richiesti, nei tempi e con le modalità riportate dalla lettera informativa. Al termine della corretta e completa compilazione e successivamente all'invio del questionario, il rispondente può scaricare e/o richiedere l'invio della ricevuta che attesta l'avvenuta compilazione.

L'accertamento è eseguito dalla Direzione per la raccolta dati dell'Istat e interesserà tutte le unità di rilevazione sanzionabili per cui sarà possibile riscontrare la corretta ricezione delle lettere informative sulla base delle ricevute di ritorno PEC o RAR.

In caso di modifica, mediante innalzamento, della soglia di sanzionabilità prima dell'invio del verbale di accertamento e contestazione sarà applicata all'unità rispondente la disciplina più favorevole.

5. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

I trattamenti di dati personali necessari alla realizzazione del *"Registro di base delle imprese e unità locali (ASIA)"* e all'esecuzione della rilevazione *"Censimenti permanenti delle unità economiche – Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese"* si svolgono per le finalità, con le modalità e secondo le garanzie indicate nel Programma statistico nazionale vigente, nonché in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e dalle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale" (allegato A4 al decreto legislativo n. 196/2003).

La rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese comporta il trattamento di dati riguardanti persone giuridiche e persone fisiche. Per rendere possibile le operazioni di rilevazione sul campo verranno trattati dall'Istat e, per suo conto, dal fornitore esterno di servizi di Contact center, anche i "dati di contatto" delle imprese, comprensivi delle informazioni relative ai rispettivi organi o rappresentanti legali.

I "dati di contatto" (nominativi e codici fiscali dei rappresentanti legali dell'impresa) e, in generale, l'anagrafica delle imprese (indirizzo, telefono, email, PEC), saranno trattati con le modalità e le garanzie prescritte dal Regolamento (UE) n. 2016/679, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.1 Misure per la protezione dei dati

La protezione dei dati personali trattati nell'ambito del censimento è assicurata in tutte le fasi del trattamento attraverso l'adozione di misure organizzative e tecniche finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le misure organizzative sono finalizzate principalmente a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel trattamento, con particolare riguardo a:

a) nomina da parte dell'Istat dei responsabili del trattamento, definizione dei rispettivi obblighi, secondo quando indicato nel par. 5.2, e vigilanza del rispetto delle istruzioni impartite;

b) individuazione con atto scritto dei soggetti autorizzati a trattare i dati personali sotto l'autorità dell'Istat e dei responsabili del trattamento e definizione, per ciascuno di essi, dell'ambito di trattamento autorizzato, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

c) organizzazione di interventi formativi nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) e predisposizione di apposita documentazione;

d) fornitura agli interessati delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto indicato nel par. 3.3 del presente PGC;

e) attuazione di misure organizzative per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato in conformità a quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e aquanto stabilito dall'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322 e dall'art. 11 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Le misure tecniche sono finalizzate, invece, a garantire la sicurezza dei sistemi informatici di gestione dei dati.

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati sotto l'autorità diretta dell'Istat, con riguardo alle fasi di elaborazione e di conservazione dei dati amministrativi, tra le misure adottate a garanzia della riservatezza degli interessati verso l'esterno, rientra la pseudonimizzazione attraverso l'utilizzo di un codice univoco (pseudonimo) assegnato dall'Istat che non permette l'identificazione diretta dell'impresa.

La sicurezza dei trattamenti effettuati dall'Istat è garantita, inoltre, attraverso:

a) sistemi perimetrali di controllo (firewall, web application firewall);

b) sistemi di accesso ai dati esclusivamente tramite verifica di credenziali individuali per l'autenticazione;

c) sistemi per il controllo dell'accesso ai dati in fase di autorizzazione;

d) sistemi di monitoraggio per la verifica degli accessi basato su registrazione e analisi dei log;

e) backup periodico dei dati.

Tutti gli applicativi utilizzati sono, inoltre, messi in esercizio solo dopo essere stati sottoposti a test e analisi delle vulnerabilità.

5.2 Titolare e responsabili del trattamento

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche e al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003).

I dati personali possono essere trattati per conto dell'Istituto da fornitori che forniscono supporto per la raccolta dei dati mediante il numero Unico Istat indicato nell'informativa, quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento (UE) 2016/679.

La nomina a Responsabili del trattamento e gli elementi di cui al par. 3 dell'art. 28 sopracitato sono definiti nel contratto sottoscritto dall'Istituto e dai fornitori dei suddetti servizi.

L'Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L'esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e all'art. 11 delle "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003).

Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell'Istat (responsabileprotezionedati@postacert.istat.it o responsabileprotezionedati@istat.it). L'interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento)".

5.3Conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è pari a 10 anni per la rilevazione denominata Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese (codice IST-02623), come indicato nel Programma statistico nazionale vigente.

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1 Diffusione

I dati raccolti nell'ambito della Rilevazione multiscopo, una volta sottoposti a controllo e correzione, mirati ad assicurarne la qualità, sono riportati all'universo di riferimento, costituito dall'insieme di tutte le imprese italiane aventi almeno tre addetti presenti nel Registro, mediante apposite tecniche di stima.

I dati risultanti dal censimento, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale ed europeo, verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come previsto all'art. 1,

comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel Programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La diffusione triennale dei dati derivati dalla rilevazione multiscopo verrà realizzata in più fasi e comunque entro diciotto mesi dal termine della raccolta dati, sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse) e riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici.

6.2 Comunicazione

I dati elementari potranno essere comunicati ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegato A - Registro statistico e archivi amministrativi

Si riportano di seguito le principali informazioni sulla costruzione del Registro statistico delle imprese attive, in quanto Frame di riferimento del campione della Rilevazione multiscopo sulle imprese. Il registro è aggiornato annualmente e fornisce informazioni sulle imprese integrando quelle desumibili da fonti amministrative, gestite da enti pubblici o da società private e quelle da fonti statistiche.

Le principali fonti amministrative sono:

a) gli archivi gestiti dall'Agenzia delle entrate per il Ministero dell'economia e delle finanze, quali: l'Anagrafe tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partite IVA; l'archivio delle dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale); le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap); i modelli ISA - indici sintetici di affidabilità (ex Studi di settore); il Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali; i Modello F24 - Versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale delle CCIAA; Partite IVA dei rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
b) gli archivi gestiti da Unioncamere: il Registro Imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli archivi Soci delle Società di capitale e Persone d'impresa con cariche sociali; Bilanci XBRL e note integrative delle Società di Capitali;
c) gli archivi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS): le denunce contributive e retributive mensili Uniemens per gli occupati dipendenti; le dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (modello Dmag); la Cassa integrazione a pagamento diretto; Archivio dei lavoratori autonomi agricoli; le posizioni contributive degli imprenditori artigiani e commercianti; la gestione separata parasubordinati; le posizioni degli assicurati iscritti alla gestione ex-Inpdap;
d) l'archivio dell'Inail, delle assicurazioni per i lavoratori con contratto di somministrazione;
e) l'archivio dei Bilanci consolidati e di esercizio;
f) l'archivio della Banca d'Italia: Archivio anagrafico delle banche e degli sportelli bancari;
g) l'archivio dell'Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ex Isvap): Registro Unico degli Intermediari - Agenti e Broker.

L'Anagrafe tributaria e il Registro Imprese sono le fonti utilizzate per l'identificazione delle unità giuridiche appartenenti alla base amministrativa del registro Asia per l'anno di riferimento considerato. Tutte le altre sono utilizzate, in maniera esclusiva o in concomitanza con le precedenti, per la stima dei caratteri o per il controllo di particolari sottoinsiemi.

Le fonti statistiche comprendono le principali indagini strutturali e congiunturali sulle imprese condotte dall'Istat. In particolare, nell'aggiornamento del registro svolge un ruolo di rilievo il Portale delle imprese "Statistica & Imprese" per la raccolta e la restituzione di informazioni nell'ambito delle rilevazioni condotte dall'Istat. La gestione delle segnalazioni effettuate direttamente dalle imprese in tale sistema consente un tempestivo aggiornamento dei caratteri anagrafici, dello stato di attività e dell'attività economica principale.